

## SUNTO DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

### 01. NOZIONE

Il **Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019**, titolato **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** è stato pubblicato sulla **GU n. 38 del 14 febbraio 2019**.

Il nuovo Codice si propone l'obiettivo di:

- riformare in modo organico ed unitario la materia delle procedure concorsuali e della crisi da sovraindebitamento;
- semplificare il sistema normativo nel suo complesso;
- soddisfare l'esigenza di certezza del diritto e migliorare l'efficienza del sistema economico per renderlo più competitivo.

Trattandosi, ovviamente, di un Codice, consta di un **lungo articolato per ben 391 articoli**.

Ricordiamo che il provvedimento entrerà in vigore il **15/08/2020** ad eccezione degli artt. **27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388** che entrano in vigore il **16/03/2019**.

In questa scheda tentiamo di dare un sunto generale del provvedimento

### 02. TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

**Articoli da 1 a 11**

*"Il codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, **sia esso consumatore o professionista**, ovvero **imprenditore** che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici." (art. 1, comma 1)*

Fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia per l'amministrazione straordinaria e delle grandi imprese e la liquidazione coatta amministrativa, i maggiori **principi generali** che accompagnano la riforma organica della disciplina delle **procedure concorsuali** possono essere così riassunti:

il termine <b>fallimento</b> è sostituito con <b>liquidazione giudiziale</b> ;
si assoggetta ai procedimenti di accertamento dello <b>stato di crisi</b> o insolvenza <b>ogni categoria di debitore</b> esclusi i soli enti pubblici;
si mantiene la nozione di <b>insolvenza</b> ;
si introduce una definizione di stato di crisi come probabilità di <b>futura insolvenza</b> ;
si adotta un <b>unico modello processuale</b> intendendo ridurre costi e durata della procedura;
ci intende dare priorità a proposte che tendono al <b>superamento della crisi</b> assicurando la continuità aziendale anche <b>tramite un diverso imprenditore</b> ;

Si definisce poi **impresa minore** quella che presenta congiuntamente i requisiti:

LIMITI DIMENSIONALI	LIMITE
<b>a) Attivo patrimoniale</b> non superiore nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio attività se di durata inferiore	<b>300.000</b>
<b>b) Ricavi lordi</b> non superiori nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;	<b>200.000</b>
<b>c) Debiti anche non scaduti</b>	<b>500.000</b>
Questi valori possono essere aggiornati <b>ogni tre anni</b> con DM Giustizia	

### 03. TITOLO II – PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Articoli da 12 a 25

L'innovazione più significativa è forse la previsione della **procedura di allerta e di composizione assistita della crisi** allo scopo di:

anticipare l'emersione della crisi di impresa;

fornire un servizio di composizione della crisi per la realizzazione dell'accordo con i creditori;

costituire uno strumento di sostegno diretto ad analizzare le cause del sofferenza economica e finanziaria dell'impresa;

L'art. 2 definisce crisi *"lo stato di **difficoltà economico-finanziaria** che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;"*.

Il codice individua due strumenti di allerta:

**art. 14:** Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione ...

**art. 15:** L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione...

che hanno l'obbligo di segnalare e

**art. 12:** gli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile ...

Va notato che, la mancata segnalazione degli uffici pubblici comporta l'**inefficacia del titolo di prelazione** per Agenzia Entrate e INPS, e l'**inopponibilità del credito** per spese ed oneri per l'Agente della riscossione.

**L'art. 13** individua gli **indicatori di crisi** *"gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività,..."* che diano evidenza della sostenibilità dei debiti *"per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso"*.

Chi ha l'**obbligo** di segnalare dovrà farlo motivatamente, per iscritto, a mezzo PEC o con mezzi equipollenti **indicando la fissazione di un termine congruo**, ma non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in merito alle soluzioni ed azioni intraprese.

Se non vi fosse risposta o se, nei successivi 60 giorni le misure intraprese non siano sufficienti per superare lo stato di crisi, gli organi di controllo devono informare, senza indugio, l'**OCRI (Organismo di composizione della crisi e dell'insolvenza)** introdotto all'art. 16 del Codice.

Il nuovo organismo (**OCRI**) sarà costituito presso **ogni camera di commercio** e ad esso spetterà tanto ricevere le segnalazioni quanto assistere l'imprenditore (se lo chiede) nel procedimento di composizione assistita delle crisi.

Ovviamente l'OCRI sentirà il debitore e potrà disporre anche l'archiviazione del procedimento.

Se non archivia, perché impossibile l'accordo con i creditori o per il permanere della situazione di crisi, entro 30 giorni deve invitare il debitore a presentare **domanda di accesso ad una procedura della crisi**.

**Il debitore**, dal proprio canto, se presenta istanza per risolvere la crisi può richiedere al Tribunale "...*le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso.*" (art. 20, comma 1).

Lo spirito della riforma intende pertanto incentivare gli strumenti di allerta di composizione della crisi, tanto è vero **che l'art. 25** introduce delle **misure premiali** cumulabili tra loro:

<b>a)</b>	durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'impresa sono ridotti alla misura legale;
<b>b)</b>	le sanzioni tributarie sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione;
<b>c)</b>	le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà

d)	la proroga del termine fissato dal giudice è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere,
e)	la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti.

#### **04. TITOLO III – PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

**Articoli da 26 a 55**

Ovviamente in questa sede possiamo segnalare solo alcuni aspetti di dette procedure.

Secondo **l'art. 27**, "...è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese ....avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali". Ciò per quanto riguarda "...i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione..."

**Per tutti gli altri procedimenti** è competente il Tribunale del luogo "...in cui il debitore ha il centro degli interessi principali" mantenendo ininfluenza il cambio di sede effettuato nell'anno antecedente.

**L'art. 33**, con riguardo alla cessazione dell'attività, dispone che la **liquidazione giudiziale** può essere aperta **entro un anno dalla cessazione dell'attività** del debitore se l'insolvenza si è manifestata entro la medesima o entro l'anno successivo. Ricordando che la **cessazione coincide con la data di cancellazione** dal **Registro delle Imprese** e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi ne hanno conoscenza. **E' fatto obbligo all'imprenditore di mantenere la PEC per un anno dalla cancellazione.** L'imprenditore cancellato non potrà proporre "*domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti*".

Come sopra accennato altra innovazione è la previsione di **un unico modello processuale** per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza.

Uno dei principali capisaldi della riforma ha ad oggetto l'adozione di **un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o dell'insolvenza del debitore.**

La domanda di accesso ad una procedura regolatrice può essere sempre proposta con ricorso del debitore, mentre la liquidazione giudiziale (*ricordare che questo termine ha sostituito il termine fallimento*) è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero. (**Art. 37**)

Nel primo caso, quando il tutto si apre su richiesta del debitore, **l'art. 39** ne indica gli obblighi, statuendo che lo stesso depositi:

le scritture contabili e fiscali obbligatorie
le dichiarazioni dei redditi dei tre esercizi precedenti
i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi
una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata
uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività
l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione
l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto
un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi
una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore

Stante l'evoluzione avvenuta il ricorso andrà presentato per via telematica. **La domanda del debitore dovrà essere comunicata** dal cancelliere al registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente.

L'art. 41 fissa i termini del **procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale**, lo stesso risulta semplificato con termini brevi nel rispetto della cercata celerità della norma. La novità è contenuta nel **comma 5 dell'art. 41** "*L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione.*" In questa procedura il giudice può nominare unitamente al curatore anche uno o più esperti per

l'esecuzione di compiti specifici, l'obiettivo è quello di garantire maggiore efficienza e celerità alla procedura

Se il giudice dichiara che la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave revoca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato. Allo scopo di evitare impugnazioni pretestuose, può anche condannare in solido con la società o con gli enti il legale rappresentante al pagamento delle spese del processo ed al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato.

## 05. TITOLO IV – STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

Articoli da 56 a 120

Lo spirito del Codice tende ad incoraggiare la **composizione stragiudiziale della crisi**, per questo indica gli strumenti:

**piani attestati di risanamento;**

**accordi di ristrutturazione dei debiti;**

**accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa;**

**convenzioni di moratoria.**

### Piani attestati di risanamento

Previsti **dall'art. 56**, nascono dalle ipotesi di continuità aziendale. Consistono in un piano rivolto ai creditori che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.

Il piano deve avere data certa e nell'articolo sono indicati tutti i contenuti minimi di cui il piano deve essere dotato.

Un **professionista indipendente** deve certificare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica dell'operazione.

Gli atti unilaterali ed i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto ed avere una data certa.

## Accordi di ristrutturazione dei debiti

Previsti dal successivo **art. 57**, possono essere proposti dall'imprenditore anche non commerciale, ma non minore purché con creditori che rappresentino **almeno il 60% dei crediti** e sono soggetti ad omologazione.

Gli accordi devono essere corredati dall'indicazione degli elementi che ne consentano l'esecuzione e devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei:

- a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
- b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

Anche in questo caso **un professionista indipendente** deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano.

**L'art. 58** consente che entrambi questi strumenti possano essere rinegoziati o modificati, pubblicati nel registro delle imprese e occorrenti di comunicazione ai creditori che possono presentare opposizione entro 30 giorni.

Va evidenziato, a mente **dell'art. 59**, che gli accordi di ristrutturazione della società, salvo patto contrario, hanno efficacia nei confronti dei **soci illimitatamente responsabili** che, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo salvo che non sia stato diversamente previsto.

Introdotti anche gli **accordi di ristrutturazione agevolati (art. 60)**, che possono essere stipulati con creditori che rappresentino solo il 30% dei crediti ad una doppia condizione per il debitore, che:

- a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
- b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.



## Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

**L'art. 61** incentiva tale misura disponendo che tali accordi, in deroga agli artt. 1372 e 1411 cc., vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria. Occorre che:

- a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché' sull'accordo e sui suoi effetti;
- b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio, **prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa** in via diretta o indiretta e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale;
- c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il **75%** di tutti i creditori appartenenti alla categoria;
- d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
- e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

Rimane salva la possibilità per i creditori non aderenti di poter proporre opposizione.

## Convenzioni di moratoria

L'art. 62, ampia l'ambito di applicazione. Potrà essere conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, ed i suoi creditori, ed essa è diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi avendo l'obiettivo di dilatare le scadenze dei crediti e la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e di ogni altra misura che non comporti la rinuncia al credito.

La norma prevede che tutti i creditori debbano esserne adeguatamente informati e che i crediti dei creditori appartenenti alla categoria, anche qui, rappresentino almeno il 75% unitamente a concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;

Il Codice include anche le **procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento**, come noto le stesse sono procedure riservate a determinate categorie di soggetti previste dall'art. 2, comma 1 lettera c) e riguardano (**art. 65**):

<b>consumatore</b>
<b>professionista</b>
<b>imprenditore minore</b>
<b>imprenditore agricolo</b>
<b>start-up innovative</b>

Gli stessi, come noto, non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

La disciplina prevista è certamente più semplice.

**L'art. 66** innova le **procedure familiari**, che comprendono i membri di una stessa famiglia (*coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, parti dell'unione civile e i conviventi di fatto*) che possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando lo stesso ha un'origine comune.

Riferendosi alla **procedura di ristrutturazione dei debiti** presentata dal **consumatore** con l'ausilio **dell'OCC** (*organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento*) si prevede che piano possa tagliare e ristrutturare debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, dalle operazioni di prestito su pegno con l'evidente obiettivo di liberare risorse a favore dei creditori e di soddisfare i crediti nell'ambito della operazione di sistemazione dei debiti.

Sono state inoltre previste sanzioni di natura processuale nei confronti del creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento.

I soggetti visti che si trovano in una situazione di sovraindebitamento, con l'esclusione del consumatore, possono presentare tramite l'OCC ai creditori una **proposta di concordato minore** quando il piano permette di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.

Fuori da questo caso, la proposta di concordato minore può essere fatta quando viene previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

Qui **l'OCC** svolge un ruolo fondamentale poiché non solo presenta la domanda, predispone il piano e la proposta di concordato minore ma cura l'esecuzione del procedimento come ausiliario del giudice.

Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. È pertanto richiesta la maggioranza assoluta dei crediti calcolata sulla base dell'elenco dei creditori e dei crediti.

Gli **artt. da 84 a 91** regolano il **concordato preventivo**.

**L'art. 84** individua la finalità del concordato preventivo nella soddisfazione dei creditori mediante la **continuità aziendale** o la **liquidazione del patrimonio**. Quindi il concordato può essere in forma di:

**concordato in continuità aziendale;**

**concordato liquidatorio.**

## Concordato in continuità aziendale

L'intento del legislatore tende a valorizzare tale soluzione poiché finalizzata al recupero dell'impresa e della sua capacità di produrre reddito.

La continuità può essere:

- **diretta**, se in capo allo stesso imprenditore;
- **indiretta**, se prevista l'azienda in esercizio o con soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, affitto o conferimento di azienda in una o più società o a qualsiasi altro titolo (in questo caso deve essere assunto l'impegno di garantire per almeno 2 anni la conservazione di almeno il 30% dei lavoratori impiegati dal debitore al momento del deposito del ricorso nell'azienda o nel ramo di azienda).

Il piano deve assicurare che l'attività sia funzionale per ripristinare l'equilibrio nell'interesse prioritario prima dei creditori e, poi, dell'imprenditore.

I creditori devono essere soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale e la proposta deve indicare **l'utilità concretamente valutabile per ciascun creditore**.

## Concordato liquidatorio

Per tale strumento occorre che:

- l'apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il 10% il soddisfacimento dei creditori chirografari;
- i creditori chirografari devono, in ogni caso, essere soddisfatti nella misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei creditori chirografari.

La proposta deve essere accompagnata da un **piano di attuazione** che deve avere concrete possibilità di realizzazione.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono ricevere un soddisfacimento integrale dei loro crediti a condizione che non sia inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione di beni o diritti su cui sussiste la causa di prelazione avuto riguardo al valore di mercato (decurtato del presumibile valore delle spese di procedura).

La quota residua del credito è trattata come credito chirografario.

È prescritto che il piano deve contenere anche l'indicazione dei tempi delle attività da compiersi, nonché le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti.

Per quanto concerne gli **effetti** della presentazione della domanda, il debitore conserva l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, dalla data di deposito dell'istanza di accesso al concordato preventivo sino all'omologazione.

Sono pertanto inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato i mutui, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e donazioni, ed in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione che siano stati compiuti senza autorizzazione scritta del giudice delegato.

Nell'ambito della procedura di concordato preventivo, il Tribunale è tenuto ad aprire, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, vista la comunicazione effettuata dal commissario giudiziale, la **procedura di liquidazione giudiziale** dei beni del debitore nel caso in cui venga accertato che:

- il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo;
- il debitore ha dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti ovvero ha esposto passività inesistenti o commesso atti di frode;
- il debitore ha compiuto atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori.

L'apertura della procedura di liquidazione giudiziale viene altresì disposta nel caso in cui venga accertato, in qualsiasi momento, che **non sussistano le condizioni** per l'apertura del concordato.

## 06. TITOLO V – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Articoli da **121 a 283**

Come detto in apertura, la **procedura di liquidazione giudiziale** sostituisce il fallimento, è stato previsto un procedimento ispirato ai principi di rapidità e concentrazione senza che siano stati stravolti gli attuali caratteri fondamentali.

Riassumendo, una carrellata sulle più rilevanti disposizioni:

sono state semplificate le modalità di apprensione dell'attivo;
è stato previsto un sistema di accertamento del passivo più rapido attraverso la presentazione telematica delle domande tempestive dei creditori e dei terzi;
è stato introdotto uno specifico albo al fine di garantire una più elevata professionalità dei curatori;
un gruppo di norme hanno dato maggiore attuazione al principio della <i>par condicio creditorum</i> ;
confermata la legittimazione ad agire del curatore per quanto concerne l' <b>azione di revocazione ordinaria</b> finalizzata a veder dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori;
la data di presentazione della domanda è quella da cui calcolare il <b>periodo a ritroso</b> ;
con riguardo agli effetti della liquidazione sui rapporti giuridici pendenti, in questi casi, il contraente può mettere in mora il curatore, facendosi assegnare un termine non superiore a 60 giorni per l'esecuzione;
nel caso di <b>contratto preliminare di vendita immobiliare</b> , il curatore può sciogliersi dal rapporto negoziale anche quando il promissario acquirente abbia proposto e trascritto prima dell'apertura della liquidazione giudiziale domanda di esecuzione in forma specifica;
nel caso di scioglimento del contratto preliminare trascritto il promissario acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno (se ha ad oggetto immobile ad uso abitativo bitazione principale dell'acquirente il contratto non si scioglie);
nel caso di subentro in un <b>contratto ad esecuzione continuata o periodica</b> , la nuova normativa prevede che il curatore deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.

**LA NOTA:**

**IL CONTRATTO DI AFFITTO AZIENDA**

**L'art. 184** affronta la tematica dell'affitto azienda nel caso di apertura della liquidazione giudiziale con conseguenze differenziate a seconda se il debitore risulti concedente o concessionario.

Se la procedura di liquidazione giudiziale è stata aperta **nei confronti del concedente**, il contratto di affitto di azienda non si soglie, ma il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può recedere entro 60 giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo (che è insinuato al passivo come credito concorsuale), il cui ammontare viene determinato dal giudice delegato in caso di dissenso tra le parti.

Se la procedura di liquidazione giudiziale è stata aperta **nei confronti dell'affittuario**, il curatore può, in qualsiasi momento, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto corrispondendo al concedente un equo indennizzo (che è insinuato al passivo come credito concorsuale) per l'anticipato recesso, il cui ammontare viene determinato dal giudice delegato in caso di dissenso tra le parti.

Se viene esercitato il recesso da parte del curatore ed in ogni caso alla scadenza del contratto, si applica la disciplina prevista per la cessazione dell'esercizio provvisorio con conseguente esclusione della responsabilità della procedura per i debiti maturati a fronte della retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende o rami di aziende in deroga rispetto a quanto prescritto dall'**art. 2112 c.c.** ed art. 2560 c.c.

Il legislatore ha altresì posto particolare attenzione al coordinamento tra la procedura di liquidazione giudiziale ed i **rapporti di lavoro subordinato**.

In merito **alla domanda di ammissione al passivo**, emergono alcune novità rispetto al sistema vigente, **l'art. 201** dispone che:

è obbligatoria la presentazione della domanda di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura e ipotecati a garanzia di debiti altrui;

il ricorso deve contenere la determinazione dell'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore, nei cui confronti è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale, è terzo datore d'ipoteca; nonché l'indicazione del codice fiscale del creditore e le coordinate bancarie dell'istante ovvero la dichiarazione di voler essere pagato con modalità diversa dall'accredito in conto corrente;

il procedimento introdotto con la domanda di ammissione al passivo è soggetto alla sospensione feriale dei termini

Sono considerate **tardive** le domande trasmesse al curatore oltre il termine di **30 giorni prima dell'udienza** fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di 6 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale può prorogare il termine di 6 mesi fino a 12 mesi con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale).

Sono **ultra-tardive** le domande di ammissione al passivo trasmesse oltre il termine di 6 mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo e fino a quando non sono state esaurite le ripartizioni dell'attivo; in questo caso la domanda ultra-tardiva è ammissibile soltanto se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre 60 giorni dal momento in cui è cessata la causa che ha impedito il deposito tempestivo.

Modificato anche l'istituto dell'**esercizio provvisorio dell'impresa** onde incentivare la prosecuzione dell'attività nel corso della procedura di liquidazione giudiziale.

Fissata la regola generale in forza della quale l'apertura della liquidazione giudiziale **non determina la cessazione dell'attività di impresa** quando:

il tribunale ha autorizzato, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dall'interruzione può derivare un grave danno, a condizione che non arrechi pregiudizio ai creditori;

il giudice delegato, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori, ha autorizzato con decreto motivato l'esercizio dell'impresa anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissando la durata della prosecuzione.

Durante il **periodo di esercizio provvisorio**, il curatore deve convocare il comitato dei creditori almeno ogni 3 mesi, al fine di dare idonea informativa circa l'andamento della gestione e per pronunciarsi sulla opportunità di continuare l'esercizio. Il programma di liquidazione deve inoltre avere indicato un termine entro il quale deve avere inizio la procedura di liquidazione giudiziale.

Per quanto concerne invece il **procedimento di ripartizione dell'attivo**:

- il curatore deve trasmettere ai creditori, ogni 4 mesi dalla data di deposito del decreto con cui è stato reso esecutivo lo stato passivo o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, un prospetto delle somme disponibili;



- deve altresì trasmettere ai creditori un progetto di ripartizione nel caso in cui l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile;
- deve indicare nel progetto di ripartizione le somme immediatamente ripartibili soltanto previo rilascio di una fideiussione autonoma irrevocabile ed a prima richiesta

Nel caso di **chiusura della procedura di liquidazione giudiziale** di società di capitali per mancanza di insinuazioni al passivo o per il pagamento dei crediti e delle spese anche prima del riparto finale, il curatore deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci ai fini delle deliberazioni necessarie per la ripresa dell'attività o per la sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti almeno il 20% del capitale sociale. La chiusura della procedura, in questo caso, si estende anche nei confronti dei soci a meno che non sia stata aperta la liquidazione giudiziale nei confronti del socio come imprenditore individuale.

**L'esdebitazione non consente la riapertura della liquidazione giudiziale** che può tuttavia essere disposta dal tribunale, su istanza del debitore o di qualunque creditore entro il termine di 5 anni, quanto esiste qualche attività nel patrimonio dell'impresa tanto da rendere utile la riattivazione della procedura.

Il legislatore ha confermato che **la proposta di concordato costituisce uno dei modi di chiusura della liquidazione giudiziale.**

La proposta di concordato può essere richiesta da un creditore o da terzi anche prima che lo stato passivo sia stato reso esecutivo, a condizione che sia stata tenuta dal debitore la contabilità ed i dati risultanti da essa e da altre notizie disponibili in modo tale da consentire al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. La proposta di concordato può essere avanzata anche dal debitore, da società a cui egli partecipa o da società sottoposte a comune controllo, ma non prima che sia decorso 1 anno dalla sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e purché non siano decorsi 2 anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

**Il capo X del Titolo in argomento è dedicato all'esdebitazione**

L'esdebitazione, come noto, è lo strumento che consente di trovare una soluzione alle situazioni di sovraindebitamento che coinvolgono soggetti che non hanno accesso alle procedure concorsuali, vale a dire gli imprenditori agricoli, i liberi professionisti, i consumatori per le obbligazioni contratte fuori dall'eventuale attività di impresa, i piccoli imprenditori commerciali ed i fideiussori che hanno garantito i debiti di un imprenditore sottoposto a fallimento.

Una delle principali novità dell'istituto è rappresentata dal fatto che è stata introdotta una **esdebitazione di diritto** per le insolvenze di minore portata, donde l'accesso al beneficio non richiede un apposito provvedimento del giudice, fatte salve le eventuali opposizioni da parte dei creditori. Per le insolvenze di maggiore portata, il debitore deve invece depositare una domanda di accesso all'esdebitazione, il cui accoglimento è subordinato all'accertamento da parte del giudice che deve verificare la sussistenza dei requisiti per poter concedere il beneficio. La domanda può essere proposta non solo dopo la chiusura della liquidazione ma anche successivamente quando siano decorsi almeno 3 anni dalla data in cui è stata aperta la procedura.

Un'ulteriore importante novità riguarda la possibilità per il **debitore incapiente** di accedere all'istituto dell'esdebitazione. Il debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può difatti accedere all'esdebitazione: a) solo per una volta; b) fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro 4 anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%. La domanda di esdebitazione è, in questo caso, presentata al giudice competente tramite l'OCC che deve valutare la correttezza degli elementi idonei per l'ammissione al beneficio

## 07. TITOLO VI – DISPOSIZIONI RELATIVE AI GRUPPI DI IMPRESE

Articoli da 284 a 292

Allo scopo dei problemi derivanti dalla frammentazione dei procedimenti il Codice predispone delle disposizioni unitarie per i gruppi di imprese.

Viene consentito a più imprese, appartenenti al medesimo gruppo con centro di interessi nello Stato, in stato di crisi o di insolvenza, di proporre, **con un unico ricorso**, la domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione di debito, le masse attive e passive rimangono, comunque, **autonome**.

La **domanda deve contenere**:

informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le società e imprese;

indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità;

il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto va allegato.

I piani presentati possono contenere la liquidazione di alcune imprese e la continuità di altre e la conclusione di operazioni inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo

I soci delle società interessate possono tutelare i propri diritti attraverso l'opposizione alla omologazione del concordato di gruppo. Il Tribunale omologa infatti il concordato o gli accordi di ristrutturazione laddove ritenga, sulla base di una valutazione complessiva del piano o dei piani collegati, che i creditori possono essere soddisfatti in misura non inferiore rispetto a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola società.

Per quanto concerne la questione della **competenza territoriale** si fa riferimento al centro di interessi principali della società o dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento anche se le società sono iscritte in Tribunali diversi. In questi casi si nominerà un unico giudice delegato, un unico commissario giudiziale ed un unico fondo per le spese di giustizia

La **procedura di liquidazione di gruppo è stata anch'essa unificata**, quindi è possibile:



---

la presentazione di un unico ricorso avanti ad un unico Tribunale;
la nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore;
l'individuazione di un programma unitario di liquidazione giudiziale coordinata dalle singole masse dei creditori;
l'autonomia delle masse attive e passive riferibili a ciascuna impresa in liquidazione.

Se una delle imprese di gruppo è assoggettata a liquidazione giudiziale, il curatore ha l'onere di segnalare la situazione agli organi di amministrazione e controllo delle altre imprese, in modo da sollecitarli ad accertare l'eventuale stato di insolvenza.

### **È affidata al curatore la legittimazione a promuovere:**

azioni dirette a conseguire la dichiarazione di inefficacia di atti e contratti posti in essere nei 5 anni antecedenti il deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale che abbiano avuto l'effetto di spostare risorse a favore di un'altra impresa del gruppo con pregiudizio per i creditori;
azione revocatoria degli atti compiuti dopo il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale od ai sensi dell'art. 166 comma 1 lett. a) e b), nei 2 anni anteriori il deposito della domanda o nell'anno anteriore nei casi ex art. 166, comma 1, lett. c e d);
azioni di responsabilità;
denuncia nei confronti degli amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate a procedura di liquidazione giudiziale.

La nuova normativa prevede altresì la **postergazione dei crediti** vantati nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento o che queste ultime vantano nei loro confronti sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda di liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore.

I crediti postergati **sono inefficaci** nel caso in cui siano stati rimborsati nell'anno anteriore dalla domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

## 08. TITOLO VII – LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Articoli da 293 a 316

**L'art. 293** ci ricorda che l'istituto è il procedimento concorsuale amministrativo che si applica nei casi espressamente previsti dalla legge e che la stessa determina le imprese soggette, i casi per cui può essere disposta e l'autorità competente a disporla. E che le disposizioni del titolo non si applicano agli enti pubblici.

Le imprese soggette a tale procedura, salvo disposizione di legge, non sono soggette a liquidazione giudiziale e se previste vicendevolmente l'apertura di un procedimento esclude l'altro. (art. 295)

Generalmente tali imprese possono essere sempre ammesse alla procedura di concordato preventivo. (art. 296)

Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso di uno o più creditori o dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza ed attua tutte le misure conservative per la tutela dei creditori, ma prima di procedere deve sentire il debitore. (art. 297)

Se l'impresa, al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata il Tribunale accerta tale stato e adotta il provvedimento di liquidazione che deve essere pubblicato entro dieci giorni dalla data nella GU. Con il medesimo provvedimento viene nominato un commissario liquidatore, se l'impresa lo richieda tre commissari liquidatori, e viene nominato un organo di sorveglianza composto da tre o cinque membri (nomina facoltativa nelle cooperative).

Al commissario liquidatore, per quanto attiene alle sue funzioni è pubblico ufficiale e deve procedere a tutte le operazioni di liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla stessa. Allo stesso gli amministratori devono consegnare il conto della gestione successiva all'ultimo bilancio. Egli è dispensato dal bilancio ma deve rendere conto alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila. Ha comunque tutti i poteri per la liquidazione.

**09. TITOLO VIII – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE CAUTELARI PENALI**

**Articoli da 317 a 321**

Per **misure cautelari reali** si intendono i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca. Le condizioni ed i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvo quanto appresso.

Con riferimento al **sequestro preventivo** l'**art. 318** dispone che in pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro preventivo sulle cose di cui all'articolo 142 (*i beni esistenti e quelli che pervengono durante la procedura*), sempre che la loro fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione non costituisca reato e salvo che la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa. Se già intimato il sequestro all'apertura della procedura lo stesso è revocato dal Giudice.

L'**art. 319** si occupa di **sequestro conservativo** che parimenti non può essere disposto durante la procedura di liquidazione giudiziale. Se già intimato il sequestro all'apertura della procedura lo stesso è revocato dal Giudice.

Il successivo **art. 320** legittima il curatore a proporre richiesta di riesame e appello contro il decreto di sequestro e le ordinanze in materia di sequestro, nei termini e con le modalità previsti dal codice di procedura penale. Nei predetti termini e modalità il curatore è legittimato a proporre ricorso per cassazione.

L'**art. 321** dispone che le disposizioni di questo titolo si applicano in quanto compatibili alla liquidazione coatta amministrativa.

## 10. TITOLO IX – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE CAUTELARI PENALI

Articoli da **322** a **347**

Per quanto riguarda le disposizioni penali non si segnalano rilevanti novità soprattutto lessicali, derivanti dalla sostituzione della parola fallimento con liquidazione giudiziale.

Per quanto riguarda i reati **commessi dall'imprenditore in liquidazione giudiziale.**

### Articolo 322

### Bancarotta fraudolenta

E' punito con la reclusione da **tre a dieci anni**, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che:

- a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
- b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre **scritture contabili** o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena per l'imprenditore che, **durante la procedura**, commette alcuno dei fatti previsti dalla lettera a) del comma 1, ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

E' punito con la reclusione da **uno a cinque anni** l'imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

La condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa **l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale** e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa **fino a dieci anni**.

### Articolo 323

### Bancarotta semplice

E' punito con la reclusione da **sei mesi a due anni**, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che, fuori dai casi precedenti:

- a) ha sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
- b) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;

- c) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale;
- d) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa;
- e) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale.

La stessa pena per l'imprenditore che, **durante la procedura**, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta..

E' punito con la reclusione da **uno a cinque anni** l'imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

La condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa **l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale** e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa **fino a due anni**.

#### Articolo 324

#### Esenzione dai reati di bancarotta

Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3 e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiute in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o degli accordi in esecuzione del piano attestato ovvero del concordato minore omologato ai sensi dell'articolo 80, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma degli articoli 99, 100 e 101.

#### Articolo 325

#### Ricorso abusivo al credito

Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 322 e 323, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione **da sei mesi a tre anni**.

2. La pena e' aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa **fino a tre anni**.



<b>Articolo 326</b>	<b>Circostanze aggravanti e circostanza attenuante</b>
<p>Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 322, 323 e 325 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite <b>sono aumentate fino alla metà</b>.</p> <p>Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;</li><li>b) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.</li></ul> <p>Nel caso in cui i fatti indicati nel comma 1 hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene <b>sono ridotte fino al terzo</b>.</p>	

<b>Articolo 327</b>	<b>Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale</b>
<p>E' punito con la reclusione <b>da sei mesi a un anno e sei mesi</b> l'imprenditore in liquidazione giudiziale, il quale, fuori dei casi preveduti all'articolo 322, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario.</p> <p>Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica <b>la reclusione fino ad un anno</b>.</p>	

<b>Articolo 328</b>	<b>Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice</b>
<p>Nella liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci <b>illimitatamente responsabili</b>.</p>	

Per quanto riguarda i reati **commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale**.

<b>Articolo 329</b>	<b>Fatti di bancarotta fraudolenta</b>
<p>Si applicano le pene <b>stabilite nell'articolo 322</b> agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società in liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.</p> <p>Nei casi di dolo o colpa quanto previsto al comma 1 ed in ogni caso la previsione di cui al comma 4.</p>	

**Articolo 330** **Fatti di bancarotta semplice**

Si applicano le pene stabilite **nell'articolo 323** agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, i quali:

- a) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;
- b) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.

**Articolo 331** **Ricorso abusivo al credito**

Si applicano le pene stabilite **nell'articolo 325** agli amministratori ed ai direttori generali di società sottoposte a liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.

**Articolo 332** **Denuncia di crediti inesistenti**

Si applicano le pene stabilite **nell'articolo 327** agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, che hanno commesso i fatti in esso indicati.

**Articolo 333** **Reati dell'institore**

All'institore dell'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli articoli 322, 323, 325 e 327 si applicano le pene in questi stabilite.

**Articolo 334** **Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale**

Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto della liquidazione giudiziale direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione **da due a sei anni** e con la multa **non inferiore a euro 206**.

La condanna importa **l'interdizione dai pubblici uffici**.

**Articolo 335** **Accettazione di retribuzione non dovuta**

Il curatore della liquidazione giudiziale che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da **tre mesi a due anni** e con la multa **da euro 103 a euro 516**.

Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la **durata non inferiore a due anni**.

### Articolo 336

### Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale

Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa della liquidazione giudiziale, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione **fino a due anni** e con la multa **fino a euro 1.032**.

Se il fatto avviene per colpa, si applica **la reclusione fino a sei mesi** o la multa **fino a euro 309**.

### Articolo 337

### Coadiutori del curatore

Le disposizioni degli articoli 333, 334 e 335, si applicano anche alle persone che **coadiuvano il curatore** nell'amministrazione della liquidazione giudiziale.

### Articolo 338

### Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l'imprenditore in liquidazione giudiziale

E' punito con la reclusione **da uno a cinque anni** e con la multa da **euro 51 a euro 516** chiunque, fuori dei casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale per un credito fraudolentemente simulato.

Se la domanda è ritirata prima della verifica dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà.

E' punito con la reclusione da **uno a cinque anni** chiunque:

- a) dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
- b) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se la apertura della liquidazione giudiziale si verifica.

La pena, nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 3, è aumentata se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale.

<b>Articolo 339</b>	<b>Mercato di voto</b>
<p>Il creditore che stipula con l'imprenditore in liquidazione giudiziale o con altri nell'interesse del predetto vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione <b>da sei mesi a tre anni</b> e con la multa <b>non inferiore a euro 103</b>.</p> <p>La somma o le cose ricevute dal creditore <b>sono confiscate</b>.</p> <p>La <b>stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale</b> e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse dell'imprenditore in liquidazione giudiziale.</p>	

<b>Articolo 340</b>	<b>Esercizio abusivo di attività commerciale</b>
<p>Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la <b>reclusione fino a due anni</b> e con la multa <b>non inferiore a euro 103</b>.</p>	

Disposizioni applicabili nel caso di **concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa**.

<b>Articolo 341</b>	<b>Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria</b>
<p>E' punito con la reclusione <b>da uno a cinque anni</b> l'imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l'apertura della procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.</p> <p>Nel caso di <b>concordato preventivo</b> si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;</li><li>b) la disposizione dell'articolo 333 agli institori dell'imprenditore;</li><li>c) le disposizioni degli articoli 334 e 335 al commissario del concordato preventivo;</li><li>d) le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori.</li></ul> <p>Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione, si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d).</p>	

<b>Articolo 342</b>	<b>Falso in attestazioni e relazioni</b>
<p>Il professionista che nelle relazioni o attestazioni ... espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione <b>da due a cinque anni</b> e con la multa da <b>50.000 a 100.000</b> euro.</p> <p>Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri, <b>la pena è aumentata.</b></p> <p>Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena <b>è aumentata fino alla metà.</b></p>	

<b>Articolo 343</b>	<b>Liquidazione coatta amministrativa</b>
<p>L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 296 e 297 è <b>equiparato</b> alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.</p> <p>2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni <b>degli articoli 334, 335 e 336.</b></p>	

Reati commessi nelle procedure di **composizione delle crisi da sovraindebitamento** e reati commessi nella procedura di composizione della crisi.

<b>Articolo 344</b>	<b>Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi</b>
<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione <b>da sei mesi a due anni</b> e con la multa <b>da 1.000 a 50.000</b> euro il debitore che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;</li><li>b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;</li><li>c) nel corso delle procedure effettua pagamenti in violazione del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati;</li><li>d) dopo il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti o della proposta di concordato minore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;</li></ul>	

e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore.

Le pene previste dal comma 1 si applicano al debitore incapiente che, con la domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, produce documentazione contraffatta o alterata o sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile ovvero omette, dopo il decreto di esdebitazione, la dichiarazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 283, quando dovuta o in essa attesta falsamente fatti rilevanti.

Il componente dell'organismo di composizione della crisi che ... rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, è punito con la reclusione **da uno a tre anni** e con la multa **da 1.000 a 50.000 euro**.

Le pene di cui al comma 2, si applicano al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

#### Articolo 345

#### Falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI

Il componente dell'organismo di composizione della crisi di impresa che nell'attestazione espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione **da due a cinque anni** e con la multa **da 50.000 a 100.000 euro**.

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri, **la pena è aumentata**.

Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena **è aumentata fino alla metà**.

### Disposizioni di procedura

#### Articolo 346

#### Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale

Per reati previsti negli articoli 322, 323, 329 e 330, l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di cui all'articolo 49. E' iniziata anche prima nel caso previsto dall'articolo 38 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.

Articolo 347	Costituzione di parte civile
<p>Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro l'imprenditore in liquidazione giudiziale.</p> <p>I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario liquidatore o del commissario speciale, quando non sia stato nominato il liquidatore giudiziale o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.</p>	

11.	<b>TITOLO X – DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA, NORME DI COORDINAMENTO E DISCIPLINA TRANSITORIA</b>
-----	---

**Articoli da 348 a 374**

In queste ultime disposizioni si ribadisce che ogni tre anni il Ministro della giustizia può procedere all'aggiornamento delle soglie per essere considerata impresa minore (art. 348).

**L'art. 349** ufficializza il cambio dei termini prima detti:

fallimento	deve intendersi	liquidazione giudiziale
procedura fallimentare	deve intendersi	procedura di liquidazione giudiziale
fallito	deve intendersi	debitore assoggettato a procedura di liquidazione giudiziale

Nella declaratoria ricadono anche i termini derivati "*con salvezza della continuità della fattispecie*".

Vi sono poi una serie di disposizioni che riguardano compensi e disciplina transitoria dell'Ocri, istituzione di un osservatorio permanente ed una serie di disposizioni collegate e di attuazione.

Una riflessione in più sul contenuto **dell'art. 356 Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza**, albo istituito presso il Ministero della giustizia dai soggetti, costituiti anche in forma associata, destinati a svolgere, su incarico

del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.

L'iscrizione in questo Albo è per i soggetti di cui all'art. 358, individuati in:

- a) gli iscritti agli albi degli **avvocati**, dei **dottori commercialisti** e degli **esperti contabili** e dei **consulenti del lavoro**;
- b) **gli studi professionali associati o società tra professionisti**, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
- c) coloro che abbiano svolto funzioni di **amministrazione, direzione e controllo** in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

## 12. PARTE II – MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Articoli da **375 a 384**

La **parte seconda** del Codice è interamente dedicata alle necessarie modifiche al Codice Civile, ricordiamo che tutte queste disposizioni entreranno in vigore **dal 15 agosto 2020, ad eccezione di quelle relative agli articoli 375, 377, 378, 379 in vigore dal 16 marzo 2019.**

**L'art. 375** informa che la rubrica dell'**art. 2086 c.c.** intitolata Direzione e gerarchia nell'impresa è sostituita con il titolo Gestione dell'impresa. Per far emergere tempestivamente la situazione di crisi, la riforma ha inserito il comma 2 all'art. 2086 c.c. **stabilendo che l'imprenditore, che opera in forma societaria o collettiva**, ha il dovere:

- a) di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale;
- b) di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

**L'art. 376** sostituisce il comma 2 dell'**art. 2119** statuendo che: "*Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli*



*effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell'insolvenza".*

**L'articolo 377** modifica: gli **art. 2257 c.c.**, **art. 2380 bis c.c.**, **art. 2409 novies c.c.**, **art. 2475 c.c.** ed **art. 2475 c.c.** poiché vengono estesi a tutti i tipi di società gli obblighi previsti dall'art. 2086, comma 2, c.c. in forza del quale l'imprenditore, che operi in forma individuale, societaria o in qualunque altra veste, *ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa*, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale"

**L'art. 378** in materia di **Responsabilità degli amministratori** dopo il comma 5 **dell'art. 2476** inserisce il sesto *"Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi".*

Aggiungendo all'articolo **2486** il terzo comma *"Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.*

*Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura"*

**L'art. 379** in materia di **Nomina degli organi di controllo** allo scopo di favorire l'emersione e la gestione tempestiva della crisi amplia le ipotesi in cui è obbligatoria la nomina degli organi di controllo interni e dei revisori nella società a responsabilità limitata attraverso la modifica dell'**art. 2477 c.c.** sostituendo **comma 2 e 3**, con i seguenti:

La **nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria** se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
  - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
  - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
  - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.»

**NOTA  
BENE:**

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative **costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo**, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma **entro nove mesi dalla predetta data**. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi **antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo**.

**L'art. 380** integra l'**art. 2484, comma 1, c.c.** con il numero 7 bis, in forza del quale costituisce causa di scioglimento della società per azioni, della società in accomandita per azioni e della società a responsabilità limitata anche l'apertura della liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata.

**L'art. 381** interviene sulle società cooperative che svolgono attività commerciali per le quali si prevede l'assoggettamento a liquidazione giudiziale modificando l'**art. 2545-terdecies** a cui si aggiunge che fuori dai casi di cui all'**art. 2545-septiesdecies**, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare la nomina del collegio o del commissario per



---

la composizione assistita della crisi stessa o l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.

**L'articolo 382** sostituisce i termini fallito e fallimento nel codice civile.

L'articolo 383 in materia di **Finanziamenti dei soci** cassa le parole di restituzione del rimborso dei finanziamenti dei soci avvenuti nell'anno precedente la dichiarazione.

Infine l'art. 384 abroga l'**art. 2221 c.c.** sul fallimento e concordato preventivo a far data dall'entrata in vigore del codice.

La **parte terza GARANZIE IN FAVORE DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE** e la **quarta DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE** in questa sede riteniamo di ometterle solo ribadendo la massima attenzione verso quei provvedimenti già in vigore.

